



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Comune di Giugliano in C. (NA) Provincia di Napoli

Protocollo: 0130589 I **Organo di Revisione dei Conti**

Data: 18/12/2019

Classificazione: 02.01

Provveduto CC.

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

[Handwritten signature]

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AO OGGETTO: "AFFIDAMENTO IN USO PROVVISORIO DELLO STADIO COMUNALE ALBERTO DE CRISTOFORO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIA F.C. GIUGLIANO 1978 PER LA CORRENTE ANNUALITA' SPORTIVA 2019/2020".

[Handwritten signature]

Verbale n. 05/2019

In data 18 dicembre 2019, il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito presso la sede del Comune di Giugliano in Campania (NA), per esaminare gli atti relativi alla presente proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale, di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE il comune di Giugliano in Campania è proprietario dell'impianto sportivo denominato Stadio Comunale Alberto De Cristoforo, sito in località Campopannone, oggetto di lavori di ristrutturazione che sono in fase di ultimazione;

CONSIDERATO CHE la gestione degli impianti sportivi comunali costituisce, alla luce dell'evoluzione normativa e della giurisprudenza nazionale e comunitaria, servizio pubblico locale e che, in ordine alla qualificazione di servizio pubblico a rilevanza economica, il CdS (sez. V, n.5409 del 2012) ha precisato che la rilevanza economica "è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore"; secondo altro orientamento non rileva la valutazione fornita dalla PA, ma occorre verificare in concreto se l'attività presenti o meno il connotato della redditività, anche sono in via potenziale (Consiglio di Stato sez. 5, n. 5097 del 2009);

VISTO l'art. 34 del D.L. 179/2012, nei commi da 20 a 27, che detta le previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare prevede che, "al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità di trattamento tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste

DATO ATTO CHE,



- l'affidamento in uso provvisorio dello Stadio avviene "nelle more delle procedure per il successivo affidamento dell'impianto sportivo nelle modalità e nel rispetto della normativa vigente" come riportato nella relazione del Dirigente del settore Servizi Sociali ed Educativi dott. Salvatore Petirro e nella proposta di delibera;
- consente all'Ente di risparmiare i costi di gestione dell'impianto, stimati in € 5.000,00 mensili e che è previsto un canone annuo;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 413 del 3 febbraio 2016, la quale afferma che in alcuni casi è **pienamente legittimo l'affidamento temporaneo della gestione di un impianto sportivo** (in particolare di un impianto natatorio) con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, allo scopo di evitare i costi insostenibili derivanti dal fatto stesso di lasciare inutilizzata la struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile. Secondo i giudici andavano accolte le motivazioni addotte da un Comune a sostegno del provvedimento contestato, evidenziando come l'affidamento in via d'urgenza si fosse reso necessario «per evitare di far fronte a costi non sostenibili derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all'ente sarebbe potuta derivare dall'eventuale danneggiamento degli impianti». In questa prospettiva, la scelta del contraente senza gara risulta finalizzata all'urgenza di salvaguardare la struttura, senza lasciarla inutilizzata con il rischio di vandalismi e deterioramenti non prevedibili, né del resto imputabili all'amministrazione appaltante;

VISTA la proposta di approvazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

VISTO il parere favorevole del dirigente del settore servizi finanziari

VISTO il PEF e la stima dei costi e dei proventi derivanti dalla gestione dell'impianto;

VISTO lo schema di contratto di servizio predisposto che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, all'unanimità

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di affidamento ad uso provvisorio dello Stadio, sottolineando il breve periodo della concessione che non dovrà superare il tempo del 30/06/2019 ed avviare la procedura per la gara di affidamento pubblico dello Stadio.

Giugliano in Campania, 18 dicembre 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Luigi Sorrentino

Dott. Vincenzo De Simone

Dott. Michele Palmieri

